



CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

Adottato da aea S.p.A. unipersonale

Rev. 1 del 5 Maggio 2023

INDICE

1. NATURA E FINALITÀ.....	3
2. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE	3
3. CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA	4
4. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI	5
4.1. SELEZIONE DEI FORNITORI	5
4.2. SELEZIONE DEI CLIENTI.....	5
5. PAGAMENTI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE.....	5
6. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA	6
7. ALTRI SOGGETTI	6

1. Natura e finalità

Il presente Codice di Condotta Antimafia (di seguito in breve “Codice Antimafia”) è adottato dalla Società quale specifico protocollo, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all’art. 24 ter del predetto decreto, nonché per la prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata. In questo senso costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (*governance*) dell’azienda al fine specifico di fronteggiare i rischi da contaminazione mafiosa.

La prevenzione da tale rischio persegue un duplice obiettivo:

- a. protezione ed incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l’impresa;
- b. contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Il Codice Antimafia considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: *risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali ed esponenziali*.

Il Codice Antimafia costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della società.

Al Codice Antimafia è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della società.

Nell’adozione ed attuazione del Codice Antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l’attività dell’impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla *Privacy* ecc.).

2. Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

L’adozione del Codice Antimafia presuppone la ricognizione, da parte della Società, del rischio di condizionamento e infiltrazione criminali nell’ambito dell’attività d’impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine è stata svolta, e va costantemente aggiornata, un’analisi del contesto territoriale, diretta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l’attività d’impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nell’ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l’azienda opera, la Società si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l’impresa.

A tal fine, possono essere utilizzati plurimi indicatori desunti dalla consultazione di fonti aperte, tra cui:

- a. sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
- b. applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni

provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;

- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- j. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione della Direzione e delle funzioni operative interessate, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice Antimafia.

3. Criteri di selezione del personale e norme di condotta

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- b. uguaglianza di trattamento;
- c. affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale.

Il personale deve essere informato e "formato" su quanto previsto dal presente Codice Antimafia e, più in generale, sulla legislazione antimafia.

È fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti dalla Società o che la medesima intende assumere, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe.

4. Criteri di selezione di fornitori e clienti

4.1. SELEZIONE DEI FORNITORI

L'obiettivo di prevenire il pericolo di condizionamenti e infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- a. trasparenza delle procedure di selezione;
- b. pari opportunità di accesso;
- c. professionalità;
- d. affidabilità;
- e. economicità;
- f. assenza di contestazioni di cui all'art. 2 del presente Codice Antimafia.
- g. sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso o comunque contenuto il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle "white list" istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività e nelle aree territoriali considerati ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f) e g).

Le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate e presso la Direzione è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della privacy dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.

4.2. SELEZIONE DEI CLIENTI

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Le forniture ai clienti privati devono essere immediatamente sospese, informando tempestivamente la Direzione, qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2), oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- b. mutamenti significativi del settore di attività;
- c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

5. Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati ad operare in tali settori.

In deroga a quanto previsto al primo capoverso, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 1.000, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

6. Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della Società di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate. Il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare la Direzione e l'Organismo Di Vigilanza oltre che l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente la Direzione e l'Organismo Di Vigilanza e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo le autorità competenti.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

7. Altri soggetti

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, la Società si impegna ad incoraggiare la partecipazione a *protocolli d'intesa* (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare.